Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 giugno 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1954, n. 296.

Trattamento di previdenza al personale di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli impiegati e agli uscieri di ruolo dell'Amministrazione degli archivi notarili, cessati dal servizio a partire dal 1° maggio 1946, o in data successiva, sono riconosciuti, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, incorporata nell'E.N.P.A.S., i servizi resi, nelle qualità predette, anteriormente al 1° maggio 1940:

a) per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1953;

b) per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° maggio 1946 al 31 dicembre 1952.

Art. 2.

Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei servizi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione degli archivi notarili corrisponderà all'E.N.P.A.S., entro la data del 1° gennaio 1954, il contributo straordinario di riscatto di lire 25.000.000, calcolato complessivamente per tutto il personale dell'Amministrazione medesima, già cessato o tuttora in servizio.

Art. 3.

Il personale ancora in servizio alla data del 1° gennaio 1953, che benefici del riconoscimento dei servizi contemplato dall'art. 1, è tenuto a partecipare al pagamento del contributo di riscatto di cui al precedente articolo, mediante la corresponsione all'Amministrazione degli archivi notarili di una somma di importo pari al prodotto del 5 per mille dello stipendio pensionabile annuo goduto alla data predetta, per il numero intero degli anni di servizio di ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione stessa anteriormente al 1° maggio 1940, trascurando, a tal fine, le frazioni inferiori a sei mesi, e computando, quelle superiori, per un anno intero.

La corresponsione della somma di cui al comma precedente si effettua:

con ritenuta rateale dallo stipendio mensile, in un periodo non superiore a tre anni, per il personale ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

con ritenuta sull'importo ancora dovuto dall'E.N.P.A.S. a titolo di indennità di buonuscita, per il personale già cessato dal servizio a tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — GAVA — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 297.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmine, in Francavilla Fontana (Brindisi).

N. 297. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oria in data 15 agosto 1947, integrato con dichiarazione 26 novembre 1953, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmine, in Francavilla Fontana (Brindisi) e viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede della parrocchia stessa

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 118. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 298.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero del Sacro Cuore delle Monache Cappuccine, con sede in frazione Moriondo del comune di Moncalieri (Torino).

N. 298. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero del Sacro Cuore delle Monache Cappuccine, con sede in frazione Moriondo del comune di Moncalieri (Torino) ed il Monastero anzidetto viene autorizzato ad accettare una donazione consistente in alcuni immobili situati in Borgo Po di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 106. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 299.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Vicaria curata autonoma di Santa Margherita, in Peveragno (Cuneo).

N. 299. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Ordinario diocesano di Mondovì in data 1° giugno 1953, integrati con dichiarazione 20 ottobre 1953, relativi all'erezione della Vicaria curata autonoma di Santa Margherita, in Peveragno (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 116. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 300.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria del Suffragio, vulgo « del Purgatorio », in comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta).

N. 300. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltanissetta in data 1° marzo 1952, integrato con dichiarazione 25 luglio 1953, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria del Suffragio, vulgo « del Purgatorio », in comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 117. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 301.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Tomaso Apostolo e Santa Brigida Vergine, nelle frazioni Levego e Sagrogna del comune di Belluno.

N. 301. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Belluno in data 15 agosto 1953, integrato con dichiarazione 25 agosto 1953, relativo all'erezione della parrocchia di San Tomaso Aspostolo e Santa Brigida Vergine, nelle frazioni Levego e Sagrogna del comune di Belluno.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 108. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1953.

Condizioni e modalità relative alla concessione del credito ai reduci singoli o associati in cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, concernente le attribuzioni del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, concernente provvidenze a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, sulla soppressione del Ministero dell'assistenza postbellica e devoluzione delle sue attribuzioni ad altre Amministrazioni;

Visti i decreti Ministeriali 23 gennaio 1947 e 20 agosto 1949, relativi alla determinazione delle condizioni e delle modalità per la concessione del credito ai reduci singoli o associati in cooperative in applicazione degli articoli 18 e 20 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240 sopra richiamato;

Ritenuta la necessità di una revisione delle condizioni e delle modalità relative alla concessione del credito suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Il credito da concedersi a favore dei reduci artigiani e dei reduci costituiti in cooperative ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, ha per iscopo di approntare in tutto o in parte il capitale di impianto e di esercizio.

Art. 2.

Il credito di impianto avrà durata non superiore a cinque anni e sarà garantito da ipoteca sui beni acquistati con il ricavo del prestito se trattasi di immobili o da privilegio sugli stessi beni quando questi siano costituiti da cose mobili.

Il credito di esercizio verrà effettuato lavoro per lavoro dando la preferenza alle iniziative che assorbono molta mano d'opera e consentono il recupero del finanziamento nel più breve tempo possibile. Esso sarà garantito dalla cessione dei crediti risultanti dal lavoro appaltato o commesso ovvero da altra garanzia giudicata idonea ed avrà durata non superiore a 18 mesi.

L'ammontare di ogni singola operazione non potrà superare i sette milioni di lire per le cooperative di produzione e lavoro e le 200.000 lire per gli artigiani singoli.

Art. 3.

L'ammontare complessivo di tutti i crediti concessi a cooperative di produzione e lavoro non potrà superare l'importo massimo di 30 milioni di lire.

Alle cooperative di produzione e lavoro non potranno essere accordati ulteriori crediti di esercizio oltre la misura di sette milioni di lire di cui all'art. 2, se non avranno rimborsato almeno il 40 % del credito precedentemente ottenuto. Nel caso in cui le cooperative non siano in grado di rimborsare l'aliquota suddetta per ritardo ad esse non imputabile nella riscossione di crediti verso le stazioni appaltanti, e queste siano pubbliche amministrazioni, l'ulteriore finanziamento potrà essere concesso purchè sia versato il 25 % di quello precedente.

Art. 4.

Le operazioni di credito, tanto di impianto che di esercizio, saranno regolate ad un tasso di interesse non superiore al 5 % in ragione di un anno.

Il 15 % degli interessi, di cui al comma precedente, sarà accantonato per la costituzione di un fondo di riserva al quale saranno addebitate annualmente le eventuali perdite derivanti da insolvenza.

Art. 5.

Potranno essere ammesse al credito le cooperative di produzione e lavoro in fase di avviamento. Non sono ammesse al credito le cooperative di autotrasporti.

Le cooperative ammesse al credito non potranno avere una percentuale di soci appartenenti a categorie diverse da quelle elencate all'art. 20 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, superiore al 30 % del totale dei soci.

Esse dovranno inoltre:

1) ispirarsi ai sani principî della cooperazione e della mutualità e tendere con opportune disposizioni statutarie a costituirsi una adeguata consistenza economica che consenta ad esse di far ricorso, in prosieguo di tempo, alle ordinarie fonti di credito;

2) possedere tutti gli altri requisiti che saranno previsti dalla convenzione di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

L'esercizio del credito di cui al presente decreto è affidato all'Opera nazionale combattenti. I rapporti tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Opera nazionale combattenti saranno regolati da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro. La convenzione avrà la durata di dieci anni, salvo proroga da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

Trascorso tale periodo, le somme residuate al termine della gestione, nonchè quelle che verranno realizzate sulle operazioni in corso, saranno riversate all'Erario.

Art. 7.

Le richieste di finanziamento saranno sottoposte dall'Opera nazionale combattenti, per il parere, ad apposito Comitato nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composto di:

a) due rappresentanti dell'Opera nazionale combattenti di cui uno assumerà le funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) due rappresentanti del Ministero del tesoro di cui uno della Direzione generale del tesoro e l'altro della Ragioneria generale dello Stato;

d) un esperto in materia di credito ed in materia di cooperazione scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

e) un rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti, scelto fra tre designati dell'Associazione predetta esperti in materia economico-finanziaria ed in materia di cooperazione;

f) un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra scelto fra tre designati dall'Associazione predetta esperti in materia economico-finanziaria ed in materia di cooperazione.

Per la validità delle sedute del Comitato occorre la presenza di almeno cinque membri fra i quali i rappresentanti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*).

Art. 8.

Il decreto Ministeriale 23 gennaio 1947, e il decreto Ministeriale 20 agosto 1949 concernenti le condizioni e le modalità per la concessione del credito ai reduci sono abrogati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1954
Registro n. 8 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 263. — BAGNOLI

(2995)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1954.

Sostituzione di un componente la Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1951 con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Mantova;

Vista la nota n. 06530 in data 2 aprile 1951, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Mantova comunica che le organizzazioni sindacali locali, a seguito delle dimissioni del signor Capra Serafino, membro della Commissione suddetta in rappresentanza degli impiegati, hanno designato a sostituirlo il sig. Ardenghi Vittorio;

Decreta:

Il sig. Ardenghi Vittorio è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Mantova in sostituzione del sig. Capra Serafino.

Roma, addì 20 maggio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(2993)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1954.

Determinazione del contributo per la ricostruzione dei fabbricati di abitazione privata distrutti dalla guerra.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Visti i decreti interministeriali n. 3808/4506 del 13 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1946, registro n. 9, foglio n. 203; n. 4404 del 17 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1946, registro n. 3, foglio n. 162; n. 6913/7775 dell'8 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 set-

tembre 1946, registro n. 8, foglio n. 39; n. 4822/5114 del 28 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1947, registro n. 15, foglio n. 221; n. 5985 del 23 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1947, registro n. 17, foglio n. 336; n. 975/A del 3 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1948, registro n. 6, foglio n. 135; n. 4083/5553 del 7 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1949, registro n. 12, foglio n. 305; n. 6090 del 24 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1952, registro n. 21, foglio n. 50; con i quali furono stabiliti i rapporti previsti dall'art. 5 della legge 25 giugno 1949, n. 409;

Ritenuta la necessità di determinare i rapporti anzidetti in base ai quali deve essere stabilita, ai sensi dell'art. 27 della citata legge 29 dicembre 1953, n. 968, la base di commisurazione del contributo nei casi di fabbricati distrutti;

Decreta:

Il rapporto previsto dalla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, riferito a tutti i tipi di fabbricati resta, a partire dal 15 gennaio 1954, come appresso fissato per ciascuna delle Provincie sotto indicate:

coefficiente 47 per le provincie di Roma, Genova, La Spezia, Torino, Aosta, Novara, Vercelli, Milano, Bergamo, Brescia, Como, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Bolzano, Gorizia;

coefficiente 43 per tutte le altre Provincie del territorio nazionale.

Roma, addì 10 maggio 1954

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1954
Registro n. 17, foglio n. 287

(2990)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1954.
Modificazioni allo statuto dell'Ente assistenziale « Utenti Motori Agricoli (U.M.A.) ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 26 luglio 1935, n. 1534, concernente il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto dell'Ente assistenziale « Utenti Motori Agricoli (U.M.A.) » ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1665, con il quale vennero trasferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le attribuzioni svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei confronti dell'Ente assistenziale Utenti Motori Agricoli, stabilendosi anche che le modifiche dello statuto dovessero approvarsi con decreto interministeriale;

Ritenuta la opportunità di far luogo alle più urgenti modifiche dello statuto dell'Ente assistenziale « Utenti Motori Agricoli (U.M.A.) » essenzialmente allo scopo di eliminare ogni riferimento al cessato ordinamento corporativo ed onde consentire la ricostituzione della amministrazione ordinaria dell'Ente tuttora soggetto a regime commissariale;

Decreta:

Lo statuto dell'Ente assistenziale « Utenti Motori Agricoli (U.M.A.) », approvato con regio decreto 26 luglio 1935, n. 1534, è modificato come segue:

TITOLO I
Costituzione e scopi

Art. 1. — E' costituito un Ente di assistenza tecnico-economica con sede in Roma, denominato « Utenti Motori Agricoli (U.M.A.) », sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2. — L'Ente ha per scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola e alla riduzione dei costi di produzione, attraverso il razionale e più diffuso impiego dei mezzi meccanici in agricoltura.

Per il raggiungimento di tale scopo l'Ente assolve, in particolare, i seguenti compiti:

a) assiste, nell'ambito della propria competenza, gli utenti motori agricoli nei rapporti con le organizzazioni ed enti che svolgano azione nel campo della meccanica agraria e che possano comunque avere interesse all'incremento e alla diffusione delle applicazioni meccaniche in agricoltura;

b) concorre all'istituzione di scuole e corsi d'insegnamento teorico-pratico per lo sviluppo e la diffusione della meccanica agraria;

c) stipula accordi che valgano a determinare la diminuzione dei costi per le applicazioni meccaniche in agricoltura e che, comunque, siano d'interesse generale per gli utenti motori agricoli;

d) attua, promuove ed incoraggia ricerche, studi, indagini ed iniziative dirette a risolvere, così dal lato tecnico come da quello economico, i problemi relativi a un più proficuo e sicuro impiego dei mezzi meccanici in agricoltura;

e) svolge opera di assistenza nell'assicurazione delle macchine e delle persone addette alle lavorazioni meccaniche interessanti la produzione agricola;

f) provvede, ove ne sia delegato, all'espletamento dei servizi e controlli riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti agricoli;

g) assiste, in genere, gli utenti nell'esercizio di tutte le attività inerenti alle applicazioni della meccanica agraria.

Art. 3. — L'assistenza prevista dal precedente articolo viene data a tutti coloro che, rivestendo la qualifica di utenti motori agricoli, ne facciano domanda alla Sezione U.M.A. della Provincia nella quale essi svolgono la loro attività.

Con la denominazione di utenti motori agricoli si intendono tutte le persone o enti, che essendo proprietari, possessori e gestori, a qualsiasi titolo di motori o macchine mossi da agenti inanimati, compiano con essi operazioni aventi carattere prettamente agrario.

Art. 4. — Gli utenti nel presentare la domanda, di cui al precedente articolo, debbono impegnarsi a osservare le norme del presente statuto e ad attenersi alle direttive e disposizioni impartite dall'Ente.

Essi debbono altresì fare denuncia dei motori e delle macchine agricole posseduti, attenendosi alle norme vigenti in materia ed alle istruzioni che saranno impartite dall'Ente.

Gli utenti che abbiano presentato domanda di assistenza all'Ente « U.M.A. » potranno essere tenuti a corrispondere un contributo nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO II

Organi sociali

Art. 5. — Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il presidente.

Art. 6. — Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Di esso fanno parte:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;

b) sei membri in rappresentanza paritetica delle categorie professionali degli agricoltori, dei coltivatori diretti e degli esercenti lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto di terzi, designati dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio si raduna ordinariamente due volte all'anno su invito del presidente.

Art. 7. — Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sulle direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini statutari dell'Ente e sui provvedimenti di straordinaria amministrazione;

b) di deliberare non oltre il 30 aprile di ogni anno, sul resoconto generale e sul conto consuntivo e, non oltre il 30 settembre, sul bilancio preventivo dell'Ente;

c) di deliberare sulle modifiche del presente statuto.

Art. 8. — Il presidente rappresenta l'Ente, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perchè siano eseguiti i deliberati del Consiglio di amministrazione; provvede a quanto attiene alla osservanza della disciplina sociale ed al funzionamento dell'Ente.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio di amministrazione.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un membro del Consiglio di amministrazione da lui designato.

Art. 9. — Il presidente e i membri del Consiglio durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 10. — Per l'attività da svolgere alla periferia possono essere costituite delle Sezioni a base provinciale e interprovinciale.

Alle Sezioni possono essere addetti uno o più funzionari.

TITOLO III

Patrimonio e amministrazione

Art. 11. — Il patrimonio dell'Ente è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori assegnati all'Ente al momento della costituzione e da tutti gli altri beni o valori che per acquisti, lasciti e donazioni vengano, comunque, in possesso dell'Ente stesso;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

Art. 12. — Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad esso spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

Art. 13. — L'Ente deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) i bilanci;

b) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;

c) le spese che impegnano il bilancio oltre l'esercizio in corso;

d) i regolamenti e gli organici del personale;

e) i regolamenti per l'esazione dei contributi.

Art. 14. — L'Ente può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee donazioni, elargizioni, ecc.; tali contributi possono essere interamente erogati per il perseguimento di determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui l'Ente è costituito.

Art. 15. — La gestione finanziaria dell'Ente è controllata da un Collegio di sindaci composto di tre membri effettivi, di cui due nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da due membri supplenti in rappresentanza, rispettivamente, dei due predetti Ministeri.

Roma, addì 14 giugno 1954

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MEDICI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

(2996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1954, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal signor Mariosa Vincenzo in data 14 ottobre 1952 avverso il provvedimento 13 febbraio 1952, n. 23, con cui il Ministero della pubblica istruzione dispose la revoca dell'incarico al ricorrente per l'anno scolastico 1951-52, quale insegnante tecnico pratico presso la scuola di avviamento professionale di Bastia Umbra.

(2947)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1954, registro n. 16, foglio n. 254, è respinto il ricorso straordinario della Società per azioni Compagnia italiana alberghi turistici avverso il decreto del Prefetto di Potenza in data 24 dicembre 1952 relativo alla temporanea occupazione di un'area edificabile da parte dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza.

(3011)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 giugno 1953, nella zona di Poggio Mirteto e Forano Sabino (Rieti), dell'estensione di ettari 325, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

(2835)

Ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Sant'Agostino, frazione San Carlo (Ferrara), di cui al decreto Ministeriale 17 giugno 1953, viene ampliata su fondi contigui, della estensione di ettari 110 circa, assumendo così la superficie complessiva di ettari 527 circa. Detta zona resta così delimitata:

nord: scolo Savenuzza e proprietà dei signori Lodi Armando, Lodi Liberio, Lodi Ugo e Fioravante, Fabbri Arrigo e Busi Manfredo;

sud: strada comunale Lunedа Nuova;

est: scarpata della ferrovia Ferrara-Modena;

ovest: argine del Cavo Napoleonico.

(2997)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1954, registro n. 10 Interno, foglio n. 324, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Guardiagrele (Chieti) di un mutuo di L. 12.475.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3009)

Esito del ricorso per contestazione di confini fra i comuni di Viguzzolo e di Castellar Guidobono (Alessandria)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1954, è stato accolto il ricorso in data 24 novembre 1951 prodotto — ai sensi dell'art. 267 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale — dal comune di Viguzzolo per contestazione di confini con il comune di Castellar Guidobono.

(3008)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 130 — Data: 22 aprile 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vercelli — Intestazione: Istituto bancario di San Paolo di Torino, succursale di Vercelli — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5 % (1959) — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1735 — Data: 6 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Chiariello Amodio fu Benedetto — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 56.935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3170 — Data: 22 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Catalano Antonio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 244 — Data: 14 gennaio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Lega Rina di Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2912 — Data: 14 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Banca Cattolica del Veneto di Udine — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2639 — Data: 2 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Banca Cattolica del Veneto di Udine — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 21 dicembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Rudisi Rosalia di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 154.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13-7974 — Data: 18 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Montini Armenio fu Nazzareno — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 17 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione: Cruciani Armando — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1384 — Data: 11 novembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: D'Alessandro Tavani Alojsi Luigi fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 maggio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(2733)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 19 giugno 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,79
1 dollaro canadese	»	635,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit.	1749,41

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90.46	»	corona danese
Egitto	» 1794.55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148.77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	florino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Modificazioni al bando di concorso per esami e per titoli a due posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

Con decreto Ministeriale in data 10 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno dello stesso anno, registro n. 10, foglio n. 260, il secondo capoverso dell'art. 6 del bando di concorso per esami e per titoli a due posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 7 giugno 1954, è così modificato:

« Essi avranno luogo in una delle seguenti sedi che l'Amministrazione si riserva di designare e che sarà tempestivamente comunicata ai candidati: Taranto, La Spezia o Venezia; si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ».

(3014)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visti i propri decreti n. 27836 in data 29 dicembre 1953, con i quali è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1950, e sono state dichiarate le vincitrici del concorso medesimo;

Ritenuto che la condotta ostetrica di Tursi è rimasta scoperta per la mancata assunzione del servizio da parte della ostetrica vincitrice, Pirone Costantina;

Considerato che la seconda in graduatoria, Vinicolo Gerarda, ha diritto alla predetta condotta di Tursi in base alle di lei richieste preferenziali indicate nella domanda di partecipazione al concorso;

Vista la lettera in data 18 maggio 1954, con la quale la summenzionata ostetrica Vinicolo Gerarda, interpellata in proposito, ha comunicato di accettare la condotta in parola;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, e successive modificazioni;

Decreta:

L'ostetrica Vinicolo Gerarda viene assegnata alla condotta ostetrica di Tursi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 26 maggio 1954

Il prefetto: SABINO

(2970)

PREFETTURA DI CHIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 3302/2 del 4 febbraio 1954, con il quale il dott. Tardioli Alfonso è stato dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio di Palombaro;

Considerato che il predetto sanitario non ha accettato il posto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono nella graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine alla accettazione della condotta resasi vacante;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto, citato nella premessa, il dott. De Marinis Virgilio è dichiarato vincitore della condotta del consorzio di Palombaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 24 maggio 1954

Il prefetto: CASO

(2968)

PREFETTURA DI LIVORNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Veduto il proprio decreto n. 14166 Div. 3ª san. in data 6 maggio 1954, con il quale venne fatta la dichiarazione della candidata risultata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Rio Marina, nella persona della signora De Lazzaro Lucia;

Considerato che la suddetta De Lazzaro ha rinunciato a tale condotta e, pertanto, occorre provvedere alla dichiarazione di vincitrice del posto nella persona della avente diritto;

che le componenti idonee Guidotti Bianca, Tomei Franca, Costa Rosaria, Cecconi Norma e Marconi Ersilia opportunamente interpellate hanno rinunziato preventivamente alla nomina di cui trattasi;

Visto l'ordine di preferenza indicato dalle ricorrenti idonee nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1865 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Gonnella Iolanda è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Rio Marina.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Rio Marina.

Livorno, addì 29 maggio 1954

Il prefetto: MARFISA

(2969)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.